

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VICENZA

INTERVENTO 48 ALL. ED 1 SPAZIO COLLETTIVO IN
COMUNE DI VICENZA VIA B. DA BREGANZE – DEL. C.I.P.E.
N. 127 DEL 22/12/17, D.G.R. N. 1839 DEL 6/12/20, D.G.R. N. 1149
DEL 20/09/22, L. 560/93 EC., L. 560/93 RIENTRI 2015, ART. 6 L.R.
7/11 RIENTRI 2015 E EC., ART. 65 L.R. 11/01 RIENTRI 2015,
ART. 65 L.R. 11/01 EC.

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
COMPONENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
ARTT. 215-219 D.LGS. 36/20213, DECRETO MIMS 17/01/22 N. 12
CUP E31B21002890002

CIG: B09AC3A407 - Arch. Adriano Ferraro nominato da Ater

CIG: Z763DC7E83 – Arch. Antonio Canini nominato da RTI

CIG: Z763DE01CC - Ing. Peter Francis Casagrande presidente

A) OGGETTO DELL'INCARICO

L'ATER della Provincia di Vicenza e l'RTI: ITAC S.r.l. - TSB S.r.l. -
I.S.I. S.r.l. affidano con il presente atto a:

Arch. Adriano Ferraro Via Buonarroti 30 BASSANO DEL G. (VI),

Arch Antonio Canini - Mestre-Chirignago (VE) via dei Poli 4/A -
iscritto all'albo professionale degli Architetti della provincia di
Venezia al n. 1139,

Ing. Peter Francis Casagrande Via della Repubblica 12 - San Donà di
Piave (Ve) - iscritto all'albo professionale degli Ingegneri della
provincia di Venezia al n. 2123,

l'incarico di componente del collegio consultivo tecnico (CCT) per l'intervento di cui all'oggetto.

Il CCT è formato da tre componenti in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, di cui uno con funzioni di presidente.

Due componenti del Collegio sono nominati uno dalla stazione appaltante (arch. Adriano Ferraro) e uno dall'appaltatore (arch. A. Canini); il terzo membro (ing. P.F. Casagrande) del collegio con funzione di presidente è scelto dai componenti di nomina di parte.

B) COMPITI DEL CCT E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Il CCT ha funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche insorte nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto.

Il CCT può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte. La richiesta di parere deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria a

illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta.

Le determinazioni del CCT sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine ad una medesima questione. La determinazione recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, è sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.

In caso di particolari esigenze istruttorie, per quesiti che presentano alto livello di complessità, le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti.

Tutte le decisioni sono assunte a maggioranza.

C) DURATA

Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente; entro i successivi quindici giorni dalla accettazione deve tenersi una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, nel verbale attestante l'avvenuta costituzione del Collegio:

a) sia il presidente, sia i componenti del CCT dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di non ricadere in nessuna delle cause di incompatibilità, ove non attestata secondo la medesima modalità al momento dell'accettazione dell'incarico;

- b) le parti dichiarano di avvalersi della facoltà di escludere che le decisioni del CCT abbiano natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 6, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge n. 76/2020;
- c) sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi.

Ai sensi dell'art. 219 del D. Lgs. 36/2023, il CCT è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto.

D) COMPENSO

Ai sensi dell'art.1 dell'Allegato V.2 del D.lgs. 36/2023, la parte fissa del compenso, con riferimento all'intero collegio, non può superare complessivamente gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; il compenso spettante ai componenti del Collegio non può superare il triplo della parte fissa.

Il compenso per ciascun componente del CCT è costituito:

- a) da una parte fissa proporzionata al valore dell'opera, calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 60%. La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento dell'attività di cui al punto 4.1.2. delle linee guida per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la stessa abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari; dato che il finanziamento dell'opera non rientra

nell'ambito del PNRR e PNC e stante la tipologia di opera di natura non complessa, eventuali riunioni, sopralluoghi e audizioni, aggiuntive rispetto alla seduta di insediamento iniziale, dovranno essere richieste dalle parti;

b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT.

In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l'importo orario massimo previsto dall'art. 6, c.2, lett. a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, è incrementato del 25%.

In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al capo IV del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della giustizia 8 marzo 2018, n. 37. 7.2.2.

Fermo quanto previsto al primo paragrafo il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non può comunque superare il triplo della parte fissa, come aggiornato in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dei lavori.

Il compenso della parte variabile è decurtato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 76/2020, da un decimo ad un terzo per ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati in assenza di giustificato motivo. L'entità della decurtazione è ridotta

della metà nel caso in cui al CCT vengano posti contestualmente più quesiti.

In particolare, per ogni ritardo, sono così determinate le riduzioni:

- 1/10 in caso di determinazioni espresse oltre il 30° gg. dalla data di presentazione della domanda;
- 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;
- 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45° gg. dalla data di presentazione della domanda.

In ogni caso costituisce causa di responsabilità nei confronti delle parti il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso la stazione appaltante potrà assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali.

L'importo delle spese sulla parte fissa e sulla parte variabile è determinato in maniera forfettaria, applicando sul compenso le aliquote di cui all'art. 5 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016. All'importo delle spese e oneri accessori sulla parte variabile viene applicato il ribasso offerto pari al 1,5 %.

Al presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%.

Il CCT, per lavori di particolare complessità, in qualsiasi momento, può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una

segreteria tecnico-amministrativa di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo, gli oneri della Segreteria sono a carico dei componenti del CCT.

Il compenso di ognuno dei componenti del CCT grava in misura pari al 50% su ciascuna parte.

Il compenso è corrisposto ai componenti del CCT entro novanta giorni dall'emissione della determinazione o del parere ovvero, per la quota fissa di cui al punto a), alla quarta riunione in cui si sono svolte le attività ivi indicate.

Il CCT trasmette al RUP e all'Appaltatore contestualmente all'atto contenente la determinazione, un resoconto dell'attività svolta con indicazione del compenso relativo alla singola determinazione.

In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'operatore economico, la stazione appaltante trattiene la quota a carico dell'operatore economico stesso, provvedendo direttamente alla relativa corresponsione.

Il compenso di cui al presente articolo, remunera ogni e qualsiasi prestazione e spesa inerente all'espletamento dell'incarico.

Per quanto non direttamente previsto nel presente disciplinare si applicano le linee guida di cui al D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sostenibili 17/01/22 n. 12 oltre al D.Lgs. 36/23 e al suo allegato V.2.

E) MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura/richiesta all'Azienda ed

all'Appaltatore per le rispettive quote, previa acquisizione dei documenti di regolarità contributiva.

F) REVOCA E RECESSO

Nel caso in cui l'Amministrazione di sua iniziativa e senza giusta causa proceda alla revoca del presente incarico, è corrisposto il compenso per eventuali determinazioni assunte e non ancora liquidate. Nel caso in cui il componente del CCT incaricato intenda recedere dall'incarico, deve darne comunicazione formale alle parti con un preavviso di almeno 20 giorni.

In caso di recesso dell'incaricato senza giusta causa, l'Amministrazione ha diritto al risarcimento dei danni subiti, per gli eventuali ritardi che si sono verificati nell'esecuzione dei lavori imputabili alla mancata operatività del CCT.

G) NORME FINALI

Per quanto non contemplato nel presente disciplinare d'incarico si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, e, in particolare, al Decreto MIMS n. 12 del 17/01/22, alle disposizioni Regione Veneto applicabili nonché al D.Lgs. 36/2023 e al suo allegato V.2.

Per eventuali controversie che dovessero sorgere il Foro competente sarà quello di Vicenza.

La registrazione del presente atto sarà fatta in caso d'uso.

Il Professionista incaricato, ai fini di quanto stabilito dall'art. 3 della L. 136/2010, è obbligato sin dalla sottoscrizione del presente disciplinare ad utilizzare un apposito conto corrente bancario dedicato anche in via non esclusiva ai pagamenti che, in forza ed in

conseguenza delle obbligazioni contrattuali oggi assunte, andrà ad effettuare a favore di sub-appaltatori, sub-contraenti, fornitori di beni e/o servizi, maestranze nonché enti previdenziali ed assistenziali. Ogni pagamento che il Professionista dovesse effettuare ai soggetti di cui al precedente comma in relazione all'odierna commessa dovrà riportare il codice CUP dell'intervento (E31B21002890002) oltre al codice CIG come esposto nella prima pagina del presente disciplinare; tutti i pagamenti dovranno transitare attraverso il predetto conto corrente le cui coordinate sono state comunicate dal Professionista alla Stazione Appaltante al momento della sottoscrizione del presente disciplinare. La accertata inadempienza degli obblighi di cui al precedente paragrafo costituisce autonoma clausola di risoluzione espressa del presente disciplinare, in forza di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della sopracitata L. 136/2010.

L'ATER si riserva facoltà di introdurre, in corso d'opera, variazioni in aggiunta o in diminuzione, rispetto a quanto pattuito, che a suo insindacabile giudizio comportino una migliore riuscita dell'opera, in particolare ai sensi dell'art. 120 c. 5 del D.Lgs. 36/2023 potranno essere autorizzate, per importi sino al raggiungimento del 10% dell'importo contrattuale anche in aumento o diminuzione, modifiche non sostanziali; resta inteso che il professionista è tenuto ad eseguire le suddette prestazioni alle medesime condizioni contrattuali.

L'ATER si riserva inoltre la facoltà di esercitare l'opzione ai sensi dell'art. 1331 C.C., richiamato l'art. 120 c. 1 a del D.Lgs. 36/2023, tale opzione potrà essere esercitata per eventuali prestazioni

aggiuntive che verranno valutate con la metodologia utilizzata per l'affidamento, depurate del ribasso d'asta restando inteso che nessun altro compenso, o indennità di sorta o condizione migliorativa spetta al Professionista che è tenuto ad eseguire tali prestazioni alle stesse condizioni di contratto originario.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle Parti in segno di completa accettazione.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, i professionisti all'atto della firma dichiarano che, con riferimento al D.Lgs. 36/2023, non sussistono le cause di esclusione indicate agli artt. 94-95 e di possedere i requisiti di cui all'art. 100, dichiarano inoltre di essere in possesso del numero minimo di Crediti Formativi Professionali necessari per esercitare la professione e di possedere i requisiti necessari per far parte del CCT e di non ricadere in nessuna delle specifiche cause di incompatibilità; a tal fine allegano fotocopia non autenticata di un documento di identità.

Inoltre in relazione al presente disciplinare di incarico i sottoscritti, sotto propria personale responsabilità, consapevoli che le dichiarazioni mendaci sono penalmente sanzionate dalla legge, dichiarano che non sussiste alcuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

L'incarico professionale regolato dal presente disciplinare si considererà risolto qualora, a seguito di accertamento, risultassero non veritiere le informazioni fornite dai Professionisti e nei casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Vicenza, lì 5/03/2024

I COMPONENTI DEL CCT

Ing. Peter Francis Casagrande

Arch Antonio Canini

Arch. Adriano Ferraro

L'IMPRESA

RTI: ITAC S.r.l. - TSB S.r.l. - I.S.I. S.r.l.

IL DIRETTORE ATER

Arch. Mirko Campagnolo

Con la sottoscrizione del presente disciplinare i Professionisti dichiarano di essere informati ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/03 degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, che i dati personali saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene effettuata e secondo quanto contenuto nell'informativa resa ai sensi dei medesimi articoli e pubblicata nel sito internet dell'Ater di Vicenza al cui contenuto ci si richiama integralmente, autorizzando espressamente il trattamento ai fini della presente procedura.

Vicenza, li 5/03/2024

I PROFESSIONISTI

Ing. Peter Francis Casagrande

Arch Antonio Canini

Arch. Adriano Ferraro

ATTO DI NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A.T.E.R. della Provincia di Vicenza, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito, per brevità, il “Titolare”), come previsto dall’art. 28 del Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679, ritenuto che il Professionista incaricato per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, abbia i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza,

NOMINA

il Professionista, che accetta la nomina, **RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO** dei dati, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati lo stesso ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente le seguenti istruzioni impartite dal Titolare. Il Responsabile del Trattamento si impegna, entro e non oltre 30 gg. dalla data di sottoscrizione ed accettazione della presente nomina, ad impartire per iscritto ai propri eventuali collaboratori incaricati del trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Compiti ed istruzioni per i responsabili trattamento dati personali

1 - PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire, nel rispetto primario dei seguenti principi di ordine generale:

A) i dati devono essere trattati:

- secondo il principio di liceità, vale a dire conformemente alle disposizioni del Codice, nonché alle disposizioni del Codice Civile, per cui, più in particolare, il trattamento non deve essere contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume;
- secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

B) i dati devono essere raccolti solo per scopi:

- determinati, vale a dire che non è consentita la raccolta come attività;
- espliciti, nel senso che il soggetto interessato va informato sulle finalità del trattamento;
- legittimi, cioè, oltre al trattamento, come è evidente, anche il fine della raccolta dei dati deve essere lecito;
- compatibili con il presupposto per il quale sono inizialmente trattati, specialmente nelle operazioni di comunicazione e diffusione degli stessi;

C) i dati devono, inoltre, essere:

- esatti, cioè, precisi e rispondenti al vero e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, ovvero, il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni;
- istituzionali, in relazione all'attività che viene svolta;

- completi: non nel senso di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili, bensì di contemplare specificamente il concreto interesse e diritto del soggetto interessato;
- non eccedenti in senso quantitativo rispetto allo scopo perseguito, ovvero devono essere raccolti solo i dati che siano al contempo strettamente necessari e sufficienti in relazione al fine, cioè la cui mancanza risulti di ostacolo al raggiungimento dello scopo stesso;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento e comunque in base alle disposizioni aventi ad oggetto le modalità ed i tempi di conservazione degli atti amministrativi. Trascorso detto periodo i dati vanno resi anonimi o cancellati e la loro comunicazione e diffusione non è più consentita.

Ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi.

Se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal Reg. UE è necessario provvedere al “blocco” dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento (ad esempio fornendo l'informativa omessa), ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare.

2 - COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

A) identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;

B) predisporre il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
- le categorie dei trattamenti effettuati;
- se del caso, i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
- descrizione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati;

C) definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o rendere anonimi i dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;

D) ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l'informativa ai soggetti interessati;

E) assicurare che la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati personali avvenga entro i limiti stabiliti per i soggetti pubblici, ovvero,

solo se prevista da una norma di legge o regolamento o se comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;

F) adempiere agli obblighi di sicurezza, quali:

-adottare, tramite il supporto del Responsabile del Sistema Informativo Aziendale, tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute idonee al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 31);

-definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti al trattamento dei dati;

- assicurarsi la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;

- definire una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;

G) far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti:

- in particolare, comunicare preventivamente al Titolare l'inizio di ogni attività (trattamento) che deve essere oggetto di notifica al Garante ex art. 37 del Codice;

- segnalare al Titolare l'eventuale cessazione di trattamento;

H) in merito agli Incaricati, il Responsabile deve:

- individuare, tra i propri collaboratori, designandoli per iscritto, gli Incaricati del trattamento;

- recepire le istruzioni cui devono attenersi gli Incaricati nel trattamento dei dati, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso, unitamente al “Regolamento per l'utilizzo e la gestione delle risorse strumentali informatiche e telematiche aziendali” giusta deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 11 febbraio 2017, reperibile sul sito istituzionale – sezione Regolamenti;

- adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni cui devono attenersi gli incaricati del trattamento, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l'osservanza da parte degli Incaricati, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;

- stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli Incaricati, avendo cura di adottare preventivamente le misure organizzative idonee e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti di cui all'art. 7;

- comunicare periodicamente, al Responsabile, l'elenco nominativo aggiornato degli Incaricati al trattamento con relativi profili autorizzativi per l'accesso alle banche dati di pertinenza;

- comunicare tempestivamente, al Responsabile P.O. SIA, qualsiasi variazione ai profili autorizzativi concessi agli Incaricati per motivi di sicurezza e collaborare con il Titolare per l'evasione delle richieste degli interessati e delle istanze del Garante per la protezione dei dati personali;

K) comunicare tempestivamente al Titolare ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza.

Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente al settore di competenza. Resta fermo, in ogni caso, che la responsabilità penale per l'eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela è a carico della singola persona cui l'uso illegittimo sia imputabile;

L'incarico di Responsabile del trattamento dei dati è attribuito personalmente e non è suscettibile di delega.

L'incarico ha la durata per il periodo strettamente necessario in base agli obblighi normativi applicabili.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Vicenza, li 5/03/2024

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Per accettazione

I PROFESSIONISTI RESPONSABILI

ESTERNI DEL TRATTAMENTO

Ing. Peter Francis Casagrande

Arch Antonio Canini

Arch. Adriano Ferraro

Calcolo quota fissa compensi CCT						
			onorario	spese		
a) base ex dm 2016 (cfr. allegato) art. 7.2.1 a Decr. Min. 12 del 17/01/22			€ 29.322,34	€ 6.304,30		€ 35.626,64
b) riduzione	60%		€ 17.593,40	€ 3.782,58		
a-b)			€ 11.728,94	€ 2.521,72		€ 14.250,66
			base parte fissa ex art. 7.2.1 a Decr. Min. 12 del 17/01/22	max parte fissa ex art. 1.5 All. V.2 D. Lgs. 36/23 (cfr. art. 6 c 7bis Legge 11/09/2020, n. 120)		max compenso ex art. 7.2.2 Decr. Min. 12 del 17/01/22 (triplo parte fissa)
quota fissa componente			€ 14.250,66	€ 10.661,83		€ 31.985,48
quota fissa presidente (ex art. 7.2.2 Decr. Min. 12 del 17/01/22)			€ 15.675,72	€ 11.728,01		€ 35.184,02
Calcolo max. compensi ex art. art. 6 c 7bis Legge 11/09/2020, n. 120						
€ 6.610.331,84	0,50%		€ 33.051,66	3,1		
quota fissa componente				€ 10.661,83		
quota fissa presidente				€ 11.728,01		
			verifica	€ 33.051,66		